

## **DISCIPLINARE PER LA CONDUZIONE/ATTIVAZIONE DEGLI INCONTRI PROTETTI IN LUOGO NEUTRO NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' CONNESSA ALLA RICOSTRUZIONE DELLA RELAZIONE TRA GENITORI E FIGLI**

---

### **1. PREMESSA**

Il presente documento vuole tracciare le “Linee guida” per l’attivazione e la realizzazione di incontri fra genitori e figli in situazioni di disagio o pregiudizio, prevedendo strumenti e metodologie al fine di informare e tutelare i minori, le famiglie e gli operatori che interverranno in tali progetti.

Nel corso degli anni il Servizio ha visto l’incremento delle attività per il mantenimento o la ricostruzione della relazione tra figlio e genitori, in seguito a separazione, divorzio conflittuale, affido, o gravi e profonde crisi familiari. E’ quindi emersa la necessità di cominciare a definire, l’ambito di intervento, le funzioni e gli aspetti teorici e metodologici a cui questo tipo di trattamento deve riferirsi.

Attualmente vengono utilizzati in modo sostanzialmente indistinto denominazioni come:

- spazio neutro
- spazio protetto
- incontro protetto
- visita protetta
- luogo neutro
- diritto di visita
- visite vigilate
- visite facilitanti.

Tutto ciò per riferirsi ad una modalità utile a salvaguardare la relazione tra un genitore e un figlio, nella quale è prevista una figura terza e neutrale, ovvero non coinvolta nelle dinamiche familiari, generalmente un educatore, che assume una funzione di controllo e di sostegno. L’indicazione di questo tipo di intervento proviene in genere da una decisione della magistratura.

Per facilitare la consultazione di questo documento da ora in poi utilizzeremo la dicitura Incontro Protetto (IP) e Luogo Neutro (LN):

- Incontro Protetto: ogni incontro genitori-figli che avviene alla presenza di un educatore dell’Area Minori, caratterizzandosi come incontro “sicuro” del minore con un genitore che volontariamente o involontariamente ha agito comportamenti dannosi nei suoi confronti;
- Luogo Neutro: un Incontro Protetto che avviene in un setting strutturato per essere tutelato da influenze esterne e “neutro” rispetto al conflitto familiare.

La finalità principale dell’Incontro Protetto consiste nel facilitare l’incontro genitore/figlio nelle situazioni di disagio e si propone quindi come un contenitore qualificato alla gestione, mantenimento o ricostruzione dei rapporti tra bambini e genitori.

I principi teorici su cui si fonda la filosofia dell’Incontro Protetto si riferiscono all’importanza del legame parentale e alla centralità del bambino inteso come l’attore più fragile all’interno del nucleo familiare, con il suo diritto a mantenere il contatto con le sue radici biologico-storiche.

Al giorno d’oggi il sistema familiare risulta più incerto e instabile di un tempo e si evidenziano forme di ridotta capacità genitoriale e di fragilità nello svolgere il ruolo educativo, si rendono spesso necessari interventi per tutelare il minore e contemporaneamente aiutare i genitori a leggere i bisogni del bambino, recuperando le loro competenze genitoriali.

Le condizioni che rendono più difficile lo svolgimento adeguato delle funzioni genitoriali sono situazioni di disagio legate a tossicodipendenza, alcool-dipendenza, disagio psichico, economico e separazioni altamente conflittuali. Tali situazioni di disagio comportano spesso difficoltà e/o carenze nell'accudimento e nell'educazione del minore.

Il problema si fa particolarmente acuto nei momenti in cui padri e madri vivono passaggi difficili nel proprio percorso esistenziale e familiare, e si deve fare fronte a situazioni impreviste (ad esempio perdita improvvisa del lavoro e conseguente cambiamento dello stato economico e sociale). Si deve tener presente che spesso queste persone, nel corso della loro vita, non hanno a loro volta interiorizzato modelli comportamentali adeguati.

Molte volte, in presenza di tali situazioni, il Servizio Sociale e l'Autorità Giudiziaria possono prevedere l'opportunità/necessità che gli incontri tra il minore e la sua famiglia avvengano in un luogo protetto.

Il Tribunale per i Minorenni ed il Tribunale Ordinario, nelle separazioni conflittuali, sempre più spesso, decretano l'utilizzo di questo strumento per favorire il rapporto tra uno dei due genitori e i figli, oppure anche tra i due genitori e i figli, qualora si parli di affidamento etero-familiare.

Il Servizio Sociale è di norma quello deputato ad attivare questo tipo di intervento dietro indicazione dell'Autorità Giudiziaria e può avvalersi anche della consulenza e del supporto dei servizi specialistici della sanità (Servizio di Tutela Materno Infantile, DSM, SerD, ecc.)

## **2. CONTESTO LEGISLATIVO**

### **a. Cornice normativa internazionale**

#### LA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA

La Convenzione rappresenta lo strumento normativo internazionale più importante e completo in materia di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia.

Contempla l'intera gamma dei diritti e delle libertà attribuiti anche agli adulti (diritti civili, politici, sociali, economici, culturali) e costituisce uno strumento giuridico vincolante per gli Stati che la ratificano, oltre ad offrire un quadro di riferimento organico nel quale collocare tutti gli sforzi compiuti in cinquant'anni a difesa dei diritti dei bambini.

La Convenzione è stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York ed è entrata in vigore il 2 settembre 1990.

L'Italia ha ratificato la Convenzione il 27 maggio 1991 con la legge n. 176 e a tutt'oggi 193 Stati, un numero addirittura superiore a quello degli Stati membri dell'ONU, sono parte della Convenzione.

L'articolo 9 della Dichiarazione dei diritti dell'infanzia, (ONU 1989) dichiara che: *“Gli Stati devono rispettare il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò sia contrario all'interesse superiore del fanciullo”*.

### **b. Cornice normativa nazionale**

#### COSTITUZIONE ITALIANA

Principi fondamentali, diritti e doveri dei cittadini – rapporti etico-sociali.

#### CODICE CIVILE

Titolo VII: della filiazione

Titolo IX: della potestà dei genitori

Titolo IX bis: ordini di protezione contro gli abusi familiari

Titolo XI: dell'affiliazione e dell'affidamento.

LEGGE 4 MAGGIO 1983, n.184 “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”. Tale legge ha disciplinato l'Istituto dell'affidamento e dell'adozione dei minori con l'obiettivo di proteggere il benessere psico-fisico del bambino, ritenuto in modo espresso soggetto meritevole di tutela.

LEGGE 28 MARZO 2001, n.149 “Diritto del minore ad una famiglia”.

Legge di riforma con la quale sono state apportate significative e sostanziali integrazioni alla legge 184/83, diretta a garantire il diritto del minore ad una famiglia, quella di origine o, in caso di impossibilità dei genitori biologici di farsi carico del suo benessere psico-fisico, sostitutiva – affidataria o adottiva.

### **c. Cornice normativa regionale**

La Regione Piemonte, all’art. 41, commi 1 e 2, della Legge Regionale n. 1 dell’8/01/2004, “riconosce e sostiene la famiglia quale soggetto fondamentale per la formazione e la cura delle persone e quale ambito di riferimento unitario per ogni intervento riguardante la salute, l’educazione, lo sviluppo culturale e la sicurezza sociale di ciascuno dei suoi componenti, attenendosi ai seguenti principi:

- a) predisposizione di una politica organica ed integrata volta a promuovere la famiglia nello svolgimento delle sue funzioni sociali;
- b) programmazione dei servizi e valorizzazione delle risorse di solidarietà della famiglia, delle rete parentale e delle solidarietà sociali;
  - c) sostegno alla formazione ed allo sviluppo di nuove famiglie, alla cura ed educazione dei figli, al reperimento del lavoro e di abitazioni adeguate con idonee politiche lavorative e abitative, anche attraverso un apposito fondo sociale per gli affitti;
  - ci) promozione e sostegno dell’armonioso sviluppo delle relazioni familiari, delle funzioni educative, della corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli nonché dei rapporti di solidarietà tra generazioni della famiglia”.

### **d. Cornice Locale**

Il Regolamento comunale di Accesso ai servizi socio assistenziali, approvato con DCC n. 118 del 14/7/2008 (art. 32 – Servizio di educativa territoriale).

## **3. ATTUAZIONE DEGLI INCONTRI**

### **a. Settori di intervento**

L’intervento degli incontri protetti può essere impiegato per una serie molteplice di situazioni per le quali l’incontro fra genitori e figli, non regolamentato e non sorvegliato, potrebbe costituire un pregiudizio:

- situazioni di elevata conflittualità tra i genitori che ha determinato l'interruzione dei rapporti con uno dei genitori;
- situazioni di genitori affetti da patologie psichiatriche o con problematiche connesse alle dipendenza che necessitano di un intervento di tutela del minore;
- situazioni nelle quali il genitore è sospettato di maltrattamento o di abuso sessuale;
- situazioni di accertata violenza intrafamiliare e di violenza assistita ai danni del minore.

Il minore in oggetto può quindi essere collocato presso uno dei genitori con l’obbligo da parte dell’Autorità Giudiziaria, per il genitore non convivente, di vederlo solo in Incontro Protetto. In altre situazioni, invece, il minore viene collocato presso una famiglia affidataria o presso una comunità, in questo caso potrebbe vedere entrambi i genitori, unitamente o in momenti separati, in un contesto protetto.

### **b. Attivazione dell’intervento**

L'attivazione dell'intervento di Incontro Protetto rientra nella progettualità complessiva del Servizio Sociale sulla base di una valutazione professionale specifica, in esecuzione di un mandato del Tribunale per i Minorenni o del Tribunale Ordinario.

La procedura per l'attivazione dell'intervento è la seguente:

- arrivo al Servizio del decreto dell'A.G. e discussione dello stesso in riunione di Area, entro 15 giorni dal ricevimento del decreto, per l'attribuzione del caso e la definizione dell'equipe (assistente sociale e educatore);
- incontri e colloqui di conoscenza da parte dell'equipe con gli interessati (genitori affidatari, genitori incontranti, eventuale famiglia affidataria o comunità) e, se necessario, con i Servizi attivi a supporto del nucleo (NPI, SerD, DSM, scuola, ecc.);
- stesura del progetto d'intervento e del calendario da parte dell'equipe; nel progetto dovranno essere indicate le modalità di incontro, la durata, gli obiettivi su cui si intende lavorare e la data del primo incontro di verifica;
- condivisione dei documenti inerenti l'Incontro Protetto con gli interessati, che dovranno firmare il progetto e il regolamento degli incontri (Allegato 1);
- incontri (preferibilmente due) di conoscenza fra il minore e l'educatore che svolgerà gli Incontri Protetti; possibilmente uno di questi incontri viene svolto nella sala adibita agli Incontri Protetti;
- se l'Autorità Giudiziaria dispone la necessità dello svolgimento degli incontri in Luogo Neutro, questi avverranno obbligatoriamente presso una stanza adibita a tale scopo fino a indicazione contraria. Nel caso non ci siano indicazioni precise in questo senso, è comunque facoltà dell'equipe multidisciplinare stabilire, all'interno del progetto, il luogo degli incontri. In particolare, per la prima fase del calendario degli incontri, è preferibile (salvo diversa valutazione) che si svolgano in Luogo Neutro;
- inizio degli Incontri Protetti secondo modalità e calendario definiti e in ottemperanza ai regolamenti di prevenzione sanitaria attualmente vigenti.

In caso di impossibilità ad attivare gli incontri in tempi ragionevoli (circa due mesi dal ricevimento del provvedimento dell'A.G.), per carenza di personale o eccessivo carico di lavoro, il Responsabile del Servizio Sociale comunica al nucleo interessato lo slittamento dell'attivazione indicandone i tempi presunti, ovvero, su insistenza della famiglia, potrà proporre l'attivazione con costi a carico della stessa, avvalendosi di personale esterno che dovrà relazionare al Servizio inviante.

#### **b. Svolgimento dell'incontro, spazi e strumenti di informazione, verifiche**

Il calendario degli incontri viene strutturato cercando di rispettare gli orari e i ritmi di vita quotidiani del minore, cercando di mantenere una cadenza costante per permettere alle rispettive famiglie di organizzarsi. Tutti gli incontri avvengono all'interno dell'orario di funzionamento del Servizio: dal lunedì al venerdì, dal mattino alle 9.00 fino al pomeriggio alle 18.00.

Il Servizio Sociale del comune di Biella dispone di una sala di Educativa Territoriale, attrezzata e arredata per lo svolgimento delle attività con i minori e per gli Incontri Protetti in Luogo Neutro. Tale sala, attualmente, si trova presso la Sede comunale al piano terreno di Palazzo Pella in via Tripoli 48 a Biella.

Nella fase di progettazione l'equipe valuta la modalità più adeguata per l'avvio dell'incontro. La sede dispone di ingressi differenziati per garantire, se necessario, la riservatezza e la protezione del minore dalle situazioni di conflitto e nel caso in cui, chi accompagna i minori e l'incontrante, non si possano vedere. Si valuta inoltre la possibilità che l'educatore accompagni o riconduca a casa il minore al fine di creare uno spazio di confronto con il minore stesso rispetto all'andamento degli incontri. In alternativa, l'educatore può dedicare un tempo congruo a inizio o fine incontro per rimanere nella stanza da solo con il minore.

Nei casi di interruzione forzata degli incontri dovuta a situazioni di quarantena o malattia che si protraggono nel tempo oppure in alcune situazioni particolari (lontananza di un genitore), l'equipe dell'Area Minori può valutare di attivare gli Incontri Protetti con modalità a distanza. Tali incontri possono svolgersi:

- totalmente a distanza: incontranti, educatore e minore accedono contemporaneamente a una videochiamata su piattaforma concordata precedentemente. L'educatore monitora la comunicazione genitore/figlio e interviene laddove necessario. Il minore in questo caso si trova nel suo luogo di vita, alla presenza quindi dell'altro genitore o di una figura di riferimento. Tale modalità non è opportuna nelle situazioni in cui l'ingerenza di chi è fisicamente con il minore possa recare pregiudizio alla relazione con l'incontrante.

- genitore incontrante a distanza: l'educatore si trova insieme al minore in un contesto stabilito e, insieme, partecipano a una videochiamata con l'incontrante. In tale maniera non c'è il rischio di ingerenze esterne.

Tali modalità sono da intendersi provvisorie e finalizzate a non permettere a impedimenti temporanei di interrompere la relazione genitori/figli, in alternativa possono essere messe in campo, dopo attenta valutazione da parte dell'educatore e dell'assistente sociale, in una prima fase di costruzione di una relazione che stenta a partire. La modalità a distanza non può sostituire la relazione in presenza fra genitori e figli, che si caratterizza soprattutto per aspetti di vicinanza fisica e di corporeità che sono fondamentali per la ricostruzione di un legame interrotto.

All'interno dell'Incontro Protetto, a seconda della sua valutazione professionale, l'educatore si pone in atteggiamento più o meno attivo nei confronti della relazione genitore/figlio. In alcuni casi è sufficiente osservare le dinamiche e offrire degli input per stimolare sia la comunicazione che l'attività ludica; in altre situazioni, dove la relazione è particolarmente compromessa, l'educatore partecipa attivamente alla mediazione tra le parti al fine di facilitare un avvicinamento graduale ed un recupero del rapporto tra genitore e minore.

Al fine di valutare l'andamento degli incontri in luogo neutro, il servizio prevede verifiche periodiche con i genitori coinvolti, con l'obiettivo di migliorare la relazione genitori/figlio e di intervenire rimodulando modalità e obiettivi laddove persistono delle difficoltà o degli atteggiamenti inadeguati. A tale scopo il servizio utilizza uno strumento di lavoro (Allegato n. 2 - Scheda di registrazione degli Incontri Protetti) che permette di registrare sinteticamente l'andamento di ogni incontro. Tale scheda viene compilata dall'educatore, di norma, al termine di ogni incontro e serve come base oggettiva/descrittiva per le periodiche considerazioni complessive. Laddove gli incontri durino da diverso tempo e non presentino elementi nuovi da evidenziare in modo sistematico, l'educatore potrà valutare forme più snelle di registrazione dei comportamenti osservati.

Tali registrazioni dovranno essere periodicamente materiale di confronto fra l'educatore e l'assistente sociale al fine di evitare la cronicizzazione dell'intervento dell'Incontro Protetto. Il confronto sarà quindi l'occasione per valutare una rimodulazione dell'intervento o valutare l'avanzamento di nuove proposte all'Autorità Giudiziaria.

L'educatore di riferimento, in prossimità della trasmissione della relazione periodica di aggiornamento o finale all'Autorità Giudiziaria, produrrà all'assistente sociale, una relazione descrittiva sui comportamenti osservati e rilevati nel corso degli incontri.

Laddove, in presenza di una prescrizione di Luogo Neutro, il Servizio valuti che ci siano le condizioni per realizzare l'Incontro Protetto in contesti diversi, è tenuto a proporlo all'Autorità Giudiziaria attraverso una relazione e attendere un riscontro.

I luoghi alternativi dove possono svolgersi gli Incontri Protetti vengono decisi dal Servizio che potrà valutare le proposte dei genitori; in ogni caso è opportuno che si svolgano in ambienti adeguati all'età dei minori, volti a favorire la relazione genitori/figli (ludoteca, parchi, piscina, ...).

Inoltre, se previsto dall'Autorità Giudiziaria, il servizio può modificare la frequenza e la durata degli incontri in base all'andamento degli stessi. Se invece non è previsto, anche per questa possibile

modifica, laddove il Servizio ne valuti l'opportunità, sarà necessario chiedere formalmente autorizzazione tramite relazione.

Contrariamente, se il Servizio valuta che si stia configurando una situazione di pregiudizio per il minore, l'equipe ha facoltà di interrompere l'incontro in essere, così come di decidere di sospendere gli incontri fino a quando non verranno ristabilite le condizioni adeguate per la ripresa degli stessi, riferendone prontamente all'Autorità Giudiziaria con relazione motivata.

L'Autorità Giudiziaria è l'unica preposta ad emettere provvedimenti a modifica di quanto precedentemente stabilito.

Le osservazioni degli incontri protetti possono venire condivise, in base alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, da altre agenzie coinvolte quali: l'Equipe di Valutazione delle Capacità Genitoriali, le Consulenze Tecniche (CTU) e gli altri servizi presenti all'interno della situazione familiare. Possono partecipare ai tavoli di lavoro, ove si rende necessario, anche i legali rappresentanti dei genitori coinvolti.

#### **4. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI**

Il genitore interessato a conoscere l'esito degli incontri protetti, potrà richiedere tramite il legale che lo rappresenta, un incontro di restituzione all'assistente sociale responsabile del caso ed eventualmente l'accesso agli atti trasmessi al Tribunale (relazione periodica) direttamente al Servizio Sociale o al Tribunale competente.

#### **5. NORME FINALI**

Il presente disciplinare descrive il funzionamento del servizio in oggetto. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente.

## **Allegato n. 1 – REGOLAMENTO E MODALITA' DEGLI INCONTRI**

Con la presente, in vista dell'inizio degli incontri protetti come da calendario condiviso, si intendono comunicare qui di seguito le modalità con cui il servizio svolge tali incontri tra genitori (o parenti prossimi) e figli, nonché le regole e l'organizzazione che l'adulto deve tener presente per il migliore svolgimento degli stessi.

Gli incontri in luoghi neutri si propongono come un "contenitore" qualificato alla gestione degli incontri tra bambini e genitori: un luogo terzo, uno spazio ed un tempo intermedi lontani dal quotidiano.

L'intervento del servizio si basa sul riconoscimento del bisogno del bambino di veder salvaguardata la relazione con entrambi i genitori e i legami che ne derivano ed il diritto a non perdere parte del suo essere figlio, della sua identità, a non smarrire il senso e la continuità della sua storia. Lo stesso dicasi per la relazione con altre figure parentali ritenute significative nello sviluppo del bambino.

In quest'ottica è fondamentale che gli adulti vengano sostenuti nel mantenere e/o ricostruire una continuità genitoriale nei confronti dei loro figli in una cornice di neutralità e di sospensione del conflitto in presenza del bambino.

Per garantire un efficace funzionamento del servizio e nel rispetto di tutti gli interessati, è necessario attenersi alle seguenti disposizioni:

- all'incontro possono accedere solo le persone espressamente indicate nel provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o nel progetto del Servizio;
- durante le visite gli adulti sono tenuti ad evitare ingerenze esterne quali telefonate e incontri con altre persone e non sono consentite video registrazioni dell'incontro;
- comportamenti lesivi della sensibilità ed integrità dei minori, anche se indirizzati verso terzi, daranno luogo alla sospensione della visita, con conseguente segnalazione all'Assistente Sociale ed eventualmente all'Autorità Giudiziaria e agli organi di Pubblica Sicurezza;
- nel corso degli incontri a cui partecipano minori per i quali è in corso procedura di adottabilità presso il Tribunale per i Minorenni è tassativamente vietato fare foto e video; in questi casi non è permesso fare domande sulle generalità della famiglia affidataria e sul luogo di vita del bambino;
- nel caso in cui si verificasse l'impossibilità di effettuare l'incontro nel giorno prestabilito, per giustificate ragioni da parte del genitore non affidatario o da parte dei minori, è necessario avvertire il Servizio Sociale almeno due giorni prima, o, in caso di urgenza improvvisa, l'educatore, almeno tre ore prima dell'incontro;
- nel caso in cui si verificasse l'impossibilità di effettuare l'incontro nel giorno prestabilito per giustificate ragioni da parte dell'Educatore, il minore e i genitori saranno avvertiti con le stesse modalità di cui sopra;
- in caso di prolungata assenza dell'operatore incaricato, qualora non fosse possibile la sostituzione da parte di un altro operatore del servizio, gli incontri verranno sospesi, in via del tutto eccezionale e per il tempo strettamente necessario, previa comunicazione anticipata;
- i ritardi, qualora non determinati dall'operatore, non potranno essere recuperati;

- orari, durata e cadenza degli incontri sono definiti dagli operatori con trasmissione scritta di calendario ai genitori o presso i rispettivi Legali, tenendo conto delle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, del ritmo di vita dei bambini, delle richieste degli adulti e delle disponibilità di risorse, tempo e spazi del Servizio;
- gli incontri genitori–figli si svolgono sempre alla presenza degli educatori e presso una sala individuata dagli operatori ed attrezzata per garantire il raggiungimento di obiettivi e finalità in linea con le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria;

***Ulteriori disposizioni da osservare derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19:***

- prima di effettuare l'incontro si deve chiedere al genitore e al minore di misurare la temperatura corporea utilizzando i termometri laser forniti dall'ente. Qualora entrambi o uno dei due avesse la febbre (da 37,5) non si procede con l'incontro e si avvisa il medico curante dell'utente;
- nella sala educativa o in altro locale all'uopo individuato per svolgere l'incontro, occorre rispettare la distanza sociale di sicurezza e tutti i presenti dovranno indossare la mascherina. Saranno favoriti incontri all'aperto dove ciò è possibile in relazione alla stagione e alle caratteristiche dell'incontro;
- al termine di ogni incontro occorrerà provvedere alla igienizzazione dei giochi e delle superfici con cui gli utenti sono venuti a contatto;
- le mani vanno igienizzate prima e dopo l'incontro.

Biella, \_\_\_\_\_

L'assistente sociale \_\_\_\_\_

L'educatore \_\_\_\_\_

I genitori \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**Allegato n. 2 - SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INCONTRI PROTETTI**

Nominativo minore _____
Nominativo genitore incontrato _____
Estremi del Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria da cui discende l'intervento _____

**Data incontro:** \_\_\_\_\_

**Nominativo Operatore /i** che presenziano all'incontro \_\_\_\_\_

**Il genitore si è presentato puntuale**                      Si                                       No

**Cosa si è fatto :**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Aspetti Positivi:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Aspetti Negativi:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Osservazioni Varie:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_